

**TRIBUNALE DI PISTOIA**  
**PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PISTOIA**

N. prot. 150 /2020 *int*

**UDIENZE PENALI DI CONVALIDA ARRESTO E RITO DIRETTISSIMO IN  
VIDEOCONFERENZA**  
**-artt. 2 comma 7 D.L. 11/2020, 83 D.L. 18/2020 e 45 bis e 146 bis  
disp. Att. c.p.p.-**

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"*;

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

Visto il D.P.C.M. n.18 del 17.03.2020

Considerato che il citato D.L. ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando *"per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia"*;

Visto l'art. 2 comma 2 lett. d) D.L. n. 11/20, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare *"linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze"*;

Visto l'art. 2 comma 2 lett. e) D.L. n. 11/20, secondo il quale è possibile prevedere *"la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze"*;

Considerato che l'art. 2 comma 7 D.L. n. 11/20 dispone che *"la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto"*;

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2020 (*"ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020"*) ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi *"la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie"*;

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla *"predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L."*;

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Visto l'ulteriore provvedimento organizzativo della DGSIA in attuazione del D.P.C.M. n.18 del 17.03.2020, che individua i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali come previsto dall'art. 83, comma settimo, lett. f), e dodicesimo, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché, in quanto compatibili, per i collegamenti previsti dal comma sedicesimo del medesimo articolo; Considerato che gli Uffici Giudiziari di Pistoia hanno predisposto - e positivamente testato - gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 *bis* comma 3 disp. Att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con "modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto";

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 *bis* citato, comma 5).

Ritenuto che, sulla base delle esigenze di sicurezza e di tutela della salute, alla luce delle disposizioni normative dettate nella situazione emergenziale in atto, appare necessario fissare le seguenti modalità per la celebrazione delle udienze di convalida dell'arresto e conseguente giudizio direttissimo, si dispone, avendone concordato i contenuti con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pistoia e la Camera penale di Pistoia, in attuazione delle disposizioni di legge e circolare vigenti, quanto segue :

1. Alle udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo alternativo (patteggiamento, abbreviato semplice non condizionato) dinanzi al Giudice del dibattimento, si procederà in videoconferenza dall'aula penale Gip/Gup piano terzo/aula penale Signorelli piano secondo, in palazzo Pretorio, salvo impossibilità a procedersi da remoto per ragioni tecniche
2. Viene individuato come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza per la celebrazione delle udienze indicate la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura, dotati di pc portatile con videocamera e audio incorporati, del *browser chrome*, e di indirizzo mail e/o telefonico
3. Risultano allo stato attivati e testati i collegamenti con la Questura di Pistoia e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Pistoia -ove saranno accompagnati gli arrestati anche per arresti effettuati da parte di forze di polizia diverse-, in tal senso venendo consentito il collegamento da remoto presso le camere di sicurezza delle Forze di Polizia sopra indicate. D'altra parte, in caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza seguirà le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale.
4. Dovendo garantire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula di udienza o presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto, la polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto.
5. Il difensore comunicherà alla polizia giudiziaria l'indirizzo e-mail e telefonico al quale e presso il quale avverranno le comunicazioni/collegamenti in caso di optata presenza da remoto, indicando a tale scopo anche un indirizzo di posta elettronica ordinario (non quello PEC).
6. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando Carabinieri/Questura attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

- 7.** Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale di arresto.
- 8.** In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione in udienza.
- 9.** Il difensore conserva, comunque, la facoltà di presenziare da remoto all'udienza di convalida e al contestuale giudizio direttissimo, mediante collegamento in videoconferenza, a seguito di invito da parte del Giudice che procede.  
In tal caso, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto telefonico riservato da parte della polizia giudiziaria, anche mediante la presenza di un interprete (ove necessario).
- 10.** La segreteria del pubblico ministero di turno comunicherà per via telematica alla cancelleria dell'Ufficio dibattimento (tenuto conto dei turni di reperibilità comunicati), entro le ore 9.00 del mattino, la presenza di arrestati che verranno presentati in udienza. I procedimenti che perverranno oltre tale termine saranno trattati il giorno seguente, salvo diverso accordo su disposizione del Giudice di turno.
- 11.** Il Giudice fisserà l'udienza *-da celebrarsi in videoconferenza con le modalità di cui al presente provvedimento concordato e condiviso, salvo impossibilità tecnica emergente-*, indicativamente a partire dalle ore 11,00 ed entro le ore 13,30 dello stesso giorno, avendo avuto comunicazione della presenza di arrestati entro le ore 9,00 precedenti
- 12.** Per garantire la migliore funzionalità nella celebrazione delle udienze, i pubblici ministeri di turno si impegnano a garantire la trasmissione dei fascicoli delle udienze per direttissima entro le ore 11,00 stesse.
- 13.** Il decreto di fissazione dell'udienza per la convalida e il giudizio direttissimo -emesso a seguito di richiesta della polizia giudiziaria o del p.m., non risultando in questo periodo udienze già fissate- indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli operatori di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto, nonché quelli comunicati dal difensore alla polizia giudiziaria.  
Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato e se è necessaria la presenza di un interprete specificando la lingua.
- 14.** Con la richiesta di fissazione la polizia giudiziaria o il p.m. forniranno gli indirizzi di posta elettronica e i contatti degli operatori di p. g. presso cui verrà attivata la videoconferenza e quelli comunicati dal difensore avvisato dell'arresto. Nella comunicazione trasmessa alla Cancelleria del dibattimento per richiedere la fissazione dell'udienza verrà attestata anche l'avvenuta trasmissione al difensore degli atti, specificando l'ora di invio.
- 15.** Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute nella richiesta, e garantendo il colloquio preventivo con l'assistito.


- 16.** Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (polizia giudiziaria, arrestato, difensore che intenda partecipare da remoto ed eventualmente lo stesso p.m. che intenda anch'esso partecipare da remoto) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato inserito quale parte integrante del verbale di udienza, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, sulla base delle disposizioni condivise anche dall'avvocatura
- 17.** Nell'ipotesi in cui si indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi, citato dall'autorità presentante, presenzierà accanto all'arrestato a distanza di almeno un metro ovvero, per ragioni organizzative, nell'aula di udienza, e potrà comunicare –con l'ausilio di apposito dispositivo– con l'arrestato e con le altre parti processuali.
- 18.** Il difensore e l'arrestato potranno a loro volta consultarsi riservatamente a mezzo telefono, anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'art. 146 *bis* comma 4 Disp. Att. c.p.p.
- 19.** Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.
- 20.** Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.
- 21.** Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica della cancelleria dell'ufficio dibattito. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.
- 22.** Sarà comunque garantita la possibilità di un'interlocuzione diretta e separata tra le parti processuali per il raggiungimento di eventuali accordi ex art. 444 c.p.p..
- 23.** I giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato semplice non condizionato) in data diversa, in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale (con utilizzo eventualmente di diverso applicativo in uso alla casa circondariale: nella specie Sky for business), ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, dove dovrà recarsi con o senza scorta.
- 24.** Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.
- 25.** In considerazione delle verifiche tecniche e delle prove di funzionamento effettuate, con l'ausilio del tecnico informatico Luigi Innocenti, e la supervisione, per la locale Procura della Repubblica, del Dott. Luigi Boccia, per il Tribunale del sottoscritto Presidente della sezione penale, nonché del Presidente del Consiglio dell'Ordine Avv. Cecilia Turco o suo delegato, e del Presidente della Camera penale Avv. Castelli o suo

delegato, le modalità sopra indicate di celebrazione delle udienze di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo ex art.558 c.p.p. avranno inizio formalmente dopo iniziale sperimentazione concordata a partire dal 26.03.2020 e manterranno vigore nei limiti temporali fissati dalla normativa primaria e secondaria di cui al decreto n.18/2020

Il presente provvedimento è stato preventivamente condiviso da remoto mediante invio al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pistoia e tramite quest'ultimo alla Camera penale di Pistoia.

Pistoia, il 25 MAR. 2020


Il Presidente del Tribunale.  
Mauro Barbarisi



Il Procuratore della Repubblica  
Tommaso Coletta



Il Presidente di sezione  
Stefano Billet  
F. To



M DG		
04701402200 - TRIBUNALE DI PISTOIA		
Prot.N. _____		
25 MAR. 2020		
UOR SEGRETERIA	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	